

MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

(ai sensi del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231)

Parte Generale

Approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione del 28 settembre 2022

Seqirus S.r.l.

Sede Legale: Via del Pozzo 3/A, S. Martino, 53035 Monteriggioni (SI), Italia
Società a Socio Unico sottoposta ad attività di Direzione e Coordinamento di Seqirus Ltd.

Capitale Sociale Euro 10.000,00 | Codice Fiscale e Partita IVA 01391810528 - R.E.A. n. SI – 144141
T: +39 0577 096400 | E: info.italy@seqirus.com

seqirus.com

INDICE

Definizioni	4
Seqirus S.r.l.	6
La <i>Corporate Governance</i> di Seqirus S.r.l.	6
Il Sistema organizzativo di Seqirus S.r.l.	6
Sistema autorizzativo e di firma	7
Sistema informativo SAP	7
Sistema di controllo di gestione.....	7
Protocolli e Procedure Aree di Bilancio.....	8
1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231	9
1.1 I principi generali	9
1.2 Il “catalogo” dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai fini del Decreto	9
1.3 Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto	18
1.4 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo come esimente della responsabilità prevista dal Decreto	19
2. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Seqirus S.r.l.....	21
2.1 Adozione e aggiornamenti del Modello organizzativo di Seqirus S.r.l.	21
2.2 Gli obiettivi e le finalità perseguiti con l'adozione e il conseguente aggiornamento del Modello organizzativo di Seqirus S.r.l.	21
2.3 I “Destinatari” del Modello organizzativo di Seqirus S.r.l.	21
2.4 La costruzione e il conseguente aggiornamento del Modello organizzativo di Seqirus S.r.l.	22
2.5 La mappa delle attività “sensibili” di Seqirus S.r.l.	23
2.6 La struttura del Modello organizzativo di Seqirus S.r.l.	23
2.7 Modifiche, integrazioni ed aggiornamento del Modello.....	26
2.8 I rapporti con le Società del Gruppo.....	27
3. L’Organismo di Vigilanza di Seqirus S.r.l.....	28
3.1 I requisiti dell’Organismo di Vigilanza di Seqirus S.r.l.	29
3.2 Le cause di ineleggibilità, revoca, sospensione e decadenza	29
3.3 I compiti dell’Organismo di Vigilanza di Seqirus S.r.l.	31
3.4 L’attività di <i>reporting</i> dell’Organismo di Vigilanza di Seqirus S.r.l.	32
3.5 Obblighi di informativa nei confronti dell’Organismo di Seqirus S.r.l.	33

4. Whistleblowing.....	35
4.1 Riferimenti Normativi	35
4.2 Contenuto e tipologie di sistemi di comunicazione delle segnalazioni	36
4.3 Sistema di segnalazione primario.....	36
4.4 Sistema di segnalazione secondario o alternativo	36
4.5 Trattamento della segnalazione delle violazioni	37
4.6 Tutela del Segnalante	37
Il meccanismo di tutela del segnalante non trova applicazione nei casi in cui la Segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa grave.5. Formazione ed informazione	38
5.1 Disposizioni generali	39
5.2 Comunicazione iniziale	39
5.3 Formazione del personale.....	39
5.4 Informativa ai “Terzi Destinatari”	40
6. Sistema Disciplinare.....	41
6.1 Profili generali	41
6.2 Le sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non Dirigenti.....	41
6.3 Le sanzioni nei confronti dei Dirigenti	42
6.4 Le sanzioni nei confronti degli Amministratori.....	43
6.5 Le sanzioni nei confronti dei “Terzi Destinatari”	43

Definizioni

CdA (anche Organo Amministrativo): il Consiglio di Amministrazione di Seqirus S.r.l..

Attività sensibili: le attività aziendali nel cui ambito potrebbero potenzialmente crearsi le occasioni, le condizioni e gli strumenti per la commissione dei reati.

CCNL: il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Chimico Farmaceutico, applicato dalla Società.

Codice di Condotta: il Codice di Condotta del Gruppo CSL Limited.

Collaboratori o Consulenti: i soggetti che intrattengono con la Società rapporti di collaborazione senza vincolo di subordinazione, di rappresentanza commerciale ed altri rapporti che si concretino in una prestazione professionale non a carattere subordinato, sia continuativa sia occasionale nonché quanti, in forza di specifici mandati e procure, rappresentano la Società verso terzi.

Decreto o D.Lgs. 231/2001: il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, recante la “*Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*”, nel contenuto di tempo in tempo vigente.

Destinatari: i soggetti ai quali si applicano le disposizioni del presente Modello.

Dipendenti: le persone fisiche sottoposte alla direzione o alla vigilanza di soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o di direzione della Società¹, ossia tutti i soggetti che intrattengono un rapporto di lavoro subordinato, di qualsivoglia natura, con la Società, nonché i lavoratori con contratti di lavoro parasubordinato.

Flussi informativi o informativa interna: si intende la diffusione interna alla Società delle informazioni, per il tramite di Ordini di Servizio e Circolari.

Fornitori: coloro che forniscono beni o servizi in favore di Seqirus S.r.l..

Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (anche Modello): il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato ai sensi degli artt. 6 e 7 del D.Lgs. 231/2001 ed i relativi allegati.

Organismo di Vigilanza (anche Organismo o OdV): l’Organismo dell’Ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, con il compito di vigilare sull’adeguatezza, sul funzionamento, sull’osservanza del Modello e sul suo sistematico aggiornamento.

Pubblica Amministrazione, PA o Enti Pubblici: la Pubblica Amministrazione, inclusi i relativi funzionari ed i soggetti incaricati di pubblico servizio.

Reati: i reati di cui al D.Lgs. 231/2001.

¹ Art. 5.1, lett. a) e b) del Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Seqirus S.r.l. (anche Società): la Società con sede legale in via del Pozzo 3a Località San Martino – 53035 Monteriggioni (SI), che ha adottato il presente Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Premessa

Introduzione a Seqirus S.r.l.

Seqirus S.r.l. (di seguito anche “Seqirus Italia” o la “Società”) è una società che svolge attività di ricerca e sviluppo, nonché commercializzazione di vaccini antinflenzali sul territorio nazionale; la Società rappresenta un solido punto di riferimento dello scenario sanitario italiano per la lotta alle malattie infettive.

La Società è stata costituita dalla scissione del ramo Vaccini Influenzali di Novartis Vaccines and Diagnostics S.r.l., assumendo il nome di Novartis Vaccines Influenza S.r.l..

Nel mese di Agosto 2015, il Gruppo CSL Limited (di seguito anche il “Gruppo”) ha acquisito il controllo totale del business lanciando un nuovo brand a livello mondiale “Seqirus” con Società madre a Maidenhead in Gran Bretagna.

La Società Italiana dal primo Dicembre 2015 ha cambiato denominazione sociale in Seqirus S.r.l.

Il Gruppo Seqirus opera in oltre 20 Paesi in tre continenti - Nord America, Europa e Asia Pacific.

Grazie ad una competenza consolidata nell’area virologica e all’utilizzo di impianti produttivi ad alto livello tecnologico, Seqirus produce e commercializza un ampio e diversificato *portfolio* di vaccini antinflenzali, che comprende vaccini contro l’influenza stagionale – convenzionale e adiuvato, da piattaforma cellulare o coltivati su uova – e contro eventuali pandemie influenzali, i quali permettono di rispondere efficacemente e rapidamente ad eventuali emergenze a livello globale.

Seqirus – grazie alle proprie competenze scientifiche - rappresenta un operatore fondamentale nel panorama farmaceutico mondiale nell’area virologica. In particolare, il sito produttivo di Liverpool, in Gran Bretagna, è un centro d’eccellenza per la produzione di vaccini antinflenzali realizzati a partire dalle uova, oltre a essere uno tra i più grandi siti biotecnologici in Europa. Ad esso si aggiunge il sito di Holly Springs (North Carolina, USA) che, per la produzione dei vaccini, impiega un processo basato sulla coltura cellulare.

In Australia e Nuova Zelanda Seqirus commercializza anche un’ampia gamma di prodotti, tra i quali sieri antiveneni, vaccini antinflenzali ed altre specialità farmaceutiche.

La *Corporate Governance* di Seqirus S.r.l.

La *corporate governance* di Seqirus S.r.l. è così articolata:

- SOCIO UNICO: Seqirus Limited, competente a deliberare in sede ordinaria e straordinaria sulle materie alla stessa riservate dalla Legge o dallo Statuto.
- CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE: investito dei più ampi poteri per la gestione, ordinaria e straordinaria, della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti opportuni per il raggiungimento degli scopi sociali, ad esclusione degli atti riservati – dalla Legge e dallo Statuto – ai Soci.

Il Sistema organizzativo di Seqirus S.r.l.

L’assetto del sistema organizzativo di Seqirus S.r.l. viene rappresentato nei seguenti documenti:

- organigramma aziendale;
- *job description/mansionario* dettagliato, in cui siano esplicite chiaramente e per ogni articolazione dell'organigramma:
 1. la dipendenza gerarchica;
 2. l'eventuale dipendenza funzionale;
 3. i compiti, con precisa indicazione della sfera e dei limiti di autonomia decisionale.
- sistema di procure e deleghe con indicazione specifica dei poteri autorizzativi, di spesa e di firma.

Sistema autorizzativo e di firma

È regola generale di Seqirus S.r.l. che solo i soggetti muniti di formali e specifici poteri possano assumere impegni verso terzi in nome o per conto della Società.

Sono pertanto previsti:

- poteri di firma relativi ad autorizzazione alla spesa, alla negoziazione ed ai pagamenti, attribuibili attraverso atti interni e/o conferiti con procure notarili;
- poteri di “rappresentanza permanente”, attribuibili tramite procure notarili registrate in relazione all'esercizio di responsabilità permanente nell'organizzazione aziendale.

Sistema informativo SAP

Le attività aziendali sono gestite attraverso un sistema ERP basato sull'applicativo informatico SAP, i cui processi non sono modificabili senza la preventiva autorizzazione da parte del Responsabile.

Il sistema si inserisce a pieno titolo nel sistema dei controlli esistenti in quanto consente la verifica ed il monitoraggio di tutte le fasi di gestione aziendale ed in particolar modo di quelle ritenute più sensibili ai fini previsti dal D.Lgs. 231/2001.

Inoltre, attraverso l'applicativo in questione, è possibile disporre di *report* aggiornati che agevolano nell'attività di verifica e di controllo svolta da tutti i soggetti a ciò preposti.

Il sistema SAP, inoltre, consente di monitorare tutto il flusso, dalla fase autorizzativa alla conclusione del procedimento e quindi l'individuazione e l'analisi di eventuali andamenti giudicati “anomali”.

Sistema di controllo di gestione

Il sistema di controllo di gestione vigente in Seqirus S.r.l. prevede le seguenti fasi:

- elaborazione del Budget annuale e delle sue eventuali revisioni;

- analisi dei consuntivi;

Il sistema è capace di fornire e segnalare con tempestività l'esistenza e l'insorgere di situazioni di criticità generale e/o particolare.

Il Controllo di Gestione in Seqirus S.r.l. viene effettuato attraverso i diversi momenti formali previsti nel corso dell'anno dal processo di Budget e Controllo di Gruppo.

Protocolli e Procedure Area di Bilancio

Tutte le attività di Seqirus S.r.l. che possono avere ripercussione sul Bilancio sono soggette ad un articolato e specifico processo di verifica e di controllo condotto e monitorato attraverso un sistema proceduralizzato a ciò dedicato.

Lo scopo dei protocolli e delle procedure destinate a presidiare questa delicata area è non solo quello di evitare scostamenti nell'applicazione dei principi, nazionali ed internazionali, di redazione del bilancio ma anche di evitare il verificarsi di situazioni anomale e che possano dare origine anche ad un rischio rilevante ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 231/2001.

Le direttive dello specifico settore, inoltre, sono strutturate in modo da consentire la costante e puntuale verifica delle attività svolte dai vari attori aziendali anche allo scopo di individuare, prontamente, eventuali situazioni giudicabili anomale.

La verifica e la coerenza delle informazioni contabili e finanziarie della società è assicurato, inoltre, dal dettagliato sistema delle deleghe e dei poteri autorizzativi e di spesa nonché dalla gestione dell'intero ciclo attraverso il sistema informatico SAP.

1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231

1.1 I principi generali

Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (di seguito il “Decreto” o “D. Lgs. 231/2001”) ha introdotto nel nostro ordinamento la responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica (di seguito “Enti”) in caso di commissione o tentata commissione di alcune tipologie di reati o di illeciti amministrativi nell’interesse o a vantaggio dell’Ente da parte di:

- soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’Ente o di una sua Unità Organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone fisiche che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso (c.d. “Apicali”);
- soggetti “Sottoposti” alla direzione o alla vigilanza delle persone di cui al punto precedente.

Si tratta di una responsabilità che, nonostante sia stata definita dal legislatore “amministrativa”, presenta alcuni caratteri della responsabilità penale perché:

- consegue alla realizzazione di reati;
- è accertata dal giudice penale (nel corso di un procedimento nel quale all’Ente si applicano, ove compatibili, le disposizioni processuali relative all’imputato).

Il Decreto ha inteso adeguare la normativa interna in materia di responsabilità delle persone giuridiche ad alcune Convenzioni internazionali a cui l’Italia aveva già da tempo aderito.

La responsabilità dell’Ente, ai sensi del Decreto, si aggiunge e non si sostituisce a quella (penale) dell’autore del reato: tanto la persona fisica quanto quella giuridica saranno, pertanto, sottoposti a giudizio penale.

1.2 Il “catalogo” dei reati e degli illeciti amministrativi rilevanti ai fini del Decreto

La responsabilità dell’ente sussiste solamente per quei reati (consumati o tentati) espressamente previsti dal legislatore.

In particolare, si tratta dei seguenti reati ed illeciti amministrativi:

Reati contro la Pubblica Amministrazione ed il suo patrimonio (Art. 24 e 25 del Decreto, modificato dalla L. n. 161/2017 e dal D.Lgs n. 75/2020)

- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316-bis c.p.) [*modificato dal D.L. n.13/2022*];
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316-ter c.p.) [*modificato dal D.L. n.13/2022*];
- Truffa in danno dello Stato o di altro Ente Pubblico o delle Comunità europee (art. 640, comma 2, n.1, c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640- bis c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640- ter c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.) [*articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020*];

- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2. L. 23/12/1986, n.898) [*articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020*];
- Concussione (art. 317 c.p.) [*articolo modificato dalla L. n. 69/2015*];
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.) [*articolo modificato dalla L. n. 190/2012, L. n. 69/2015 e L. n. 3/2019*];
- Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio (art. 319 c.p.) [*articolo modificato dalla L. n. 69/2015*];
- Circostanze aggravanti (art. 319-bis c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319-ter c.p.) [*articolo modificato dalla L.n. 69/2015*];
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319-quater) [*articolo aggiunto dalla L. n. 190/2012 e modificato dalla L. n. 69/2015*];
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.) [*articolo modificato dalla L. n. 190/2012 e dalla L. n. 3/2019*];
- Traffico di influenze illecite (art. 346-bis c.p.) [*articolo modificato dalla L.3/2019*];
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.) [*articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020*];
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.) [*articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020*];
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.) [*articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020*].

Falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento
(Art. 25-bis, aggiunto dal D.Lgs. n.350/2001, convertito con modificazioni dalla L. n. 409/2001; modificato dalla L. n. 99/2009; modificato dal D.Lgs. 125/2016

- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);
- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.).

Reati societari (Art. 25-ter aggiunto dal D.Lgs. n.61/2002; modificato dalla L. n. 190/2012, dalla L. 69/2015 e dal D.Lgs. n. 38/2017)

- False comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.) [*articolo modificato dalla L. n.69/2015*];

- Fatti di lieve entità (art. 2621-bis c.c.);
- False comunicazioni sociali delle società quotate (art. 2622 c.c.) [*articolo modificato dalla L. n. 69/2015*];
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto d'interessi (art. 2629-bis c.c.) [*aggiunto dalla L. n. 262/2005*];
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.) [*aggiunto dalla L. n. 190/2012; modificato dal D.Lgs. n. 38/2017 e dalla L. n. 3/2019*];
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635-bis c.c.) [*aggiunto dal D.Lgs. n. 38/2017 e modificato dalla L. n. 3/2019*];
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);
- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638, comma 1 e 2, c.c.).

Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal Codice penale e dalle leggi speciali (Art. 25-quater, aggiunto dalla L.n. 7/2003)

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270-bis c.p.);
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270-bis.1 c.p.) [*introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018*];
- Assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270- quater c.p.);
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270-quater.1) [*inserito dal D.L. n. 7/2015, convertito, con modificazioni, dalla L. n. 43/2015*];
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270-quinquies c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art.270-quinquies.1 c.p.);
- Sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270-quinquies.2c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270-sexies c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280-bis c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280-ter c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis c.p.);
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289-ter c.p.) [*introdotto dal D.Lgs. 21/2018*];
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n.342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);

- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

Delitti contro la personalità individuale (Art. 25-quater.1, aggiunto dalla L.n. 7/2006 e Art. 25-quinquies, aggiunto dalla L.n. 228/2003 e modificato dalla L. n. 199/2016)

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583-bis c.p.);
- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600-ter c.p.);
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600-quater) [modificato dalla Legge n. 238/2021];
- Pornografia virtuale (art. 600-quater.1 c.p.) [aggiunto dall'art. 10, L. 6 febbraio 2006 n. 38];
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600-quinquies c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 21/2018];
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603-bis c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609-undecies c.p.) [modificato dalla Legge n. 238/2021].

Reati di abuso di mercato (Art. 25-sexies, introdotto dalla Legge 18 aprile 2005, n. 62 e Art. 187-quinquies TUF, modificato dal D.Lgs. 107/2018)

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998) [modificato dal D.Lgs. 107/2018] [modificato dalla Legge n. 238/2021];
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate. Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998) [modificato dalla Legge n. 238/2021];
- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014);
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014).

Reati transnazionali (Art. 10 introdotto dalla Legge n. 146 del 16 marzo 2006)

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5, del testo unico di cui al D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 del testo unico di cui al D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater del testo unico di cui al D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.);
- Favoreggimento personale (art. 378 c.p.);
- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.).

La legge n.146 del 16 marzo 2006 ha introdotto la responsabilità delle società in caso di commissione di alcuni reati qualora gli stessi coinvolgano un gruppo criminale organizzato e presentino profili di transnazionalità, cioè:

- siano commessi in più di uno Stato;

- siano commessi in uno Stato, ma una parte sostanziale della preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- siano commessi in uno Stato, ma sia implicato un gruppo criminale organizzato, impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (Art. 25-septies, aggiunto dalla L.n. 123/2007; modificato L. n. 3/2018)

- L'omicidio colposo (art. 589 codice penale) che, in materia antinfortunistica, è rappresentato dalla condotta di chi, con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagiona per colpa la morte di una persona;
- Lesioni personali colpose (art. 590, terzo comma, codice penale) rappresentate dalla condotta del soggetto che, violando delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, cagiona ad altri, per colpa, una lesione personale, grave o gravissima.

Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (Art. 25-octies del Decreto, aggiunto dal D.Lgs. n.231/2007; modificato dalla L. n. 186/2014)

- Ricettazione (art. 648 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 195/2021];
- Riciclaggio (art. 648-bis c.p.) [modificato dal D.Lgs. 195/2021];
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648-ter c.p.) [modificato dal D.Lgs. 195/2021];
- Autoriciclaggio (art. 648-ter.1 c.p.) [modificato dal D.Lgs. 195/2021].

Delitti informatici e trattamento illecito di dati (Art 24-bis aggiunto dalla L.n. 48/2008; modificato dal D.Lgs. n. 7 e 8/2016 e dal D.L.105/2019)

- Documenti informatici (art. 491-bis c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615-quater c.p.) [modificato dalla Legge n. 238/2021];
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615-quinquies c.p.) [modificato dalla Legge n. 238/2021];
- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quater c.p.) [modificato dalla Legge n. 238/2021];
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617-quinquies c.p.) [modificato dalla Legge n. 238/2021];
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635-bis c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635-ter c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635-quater c.p.);

- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635-quinquies c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640-quinquies c.p.);
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).

Delitti di criminalità organizzata (Art. 24-ter, aggiunto dalla L.n. 94/2009 e modificato dalla L.69/2015)

- Associazione per delinquere (art. 416 C.p.);
- Associazione di tipo mafioso anche straniera (art. 416-bis c.p.) [*articolo modificato dalla L. n. 69/2015*];
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416-ter c.p.) [*così sostituito dall'art. 1, comma 1, L. 17 aprile 2014, n. 62, a decorrere dal 18 aprile 2014, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2, comma 1 della medesima L.62/2014*];
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309) [*comma 7-bis aggiunto dal D.Lgs. n. 202/2016*];
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art.416-bis c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

Delitti contro l'industria e il commercio (Art. 25-bis 1 aggiunto dalla L. n. 99/2009)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza" (art. 513-bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517-ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517-quater c.p.).

Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (Art. 25-novies aggiunto dalla L.n. 99/2009)

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n.633/1941 comma 1 lett. a) bis);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art.171, L. n.633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in

locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171-bis L. n.633/1941 comma 1);

- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati; estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171-bis L. n.633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171-ter L. n.633/1941);
- Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171-septies L.n.633/1941);
- Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171-octies L. n.633/1941).

Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (Art. 25-decies aggiunto dalla L. n. 116/2009)

- Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377-bis c.p.).

Reati ambientali (Art. 25-undecies aggiunto dal D.Lgs. n.121/2011, modificato dalla L. n. 68/2015, modificato dal D.Lgs. n. 21/2018)

- Inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452-quater c.p.);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- Distruzione o deterioramento di habitat all'interno di un sito protetto (art. 733-bis c.p.);

- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n.150/1992, art. 1, art. 2, art. 3-bis e art. 6);
- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (D.Lgs n.152/2006, art. 137);
- Attività di gestione di rifiuti non autorizzata (D.Lgs n.152/2006, art. 256);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (D.Lgs n. 152/2006, art. 257);
- Traffico illecito di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 259);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (D.Lgs n.152/2006, art. 258);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art. 452-quaterdecies c.p.) [introdotto dal D.Lgs. n. 21/2018];
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (D.Lgs n.152/2006, art. 260-bis);
- Sanzioni (D.Lgs. n. 152/2006, art. 279);
- Inquinamento doloso provocato da navi (D.Lgs. n.202/2007, art. 8);
- Inquinamento colposo provocato da navi (D.Lgs. n.202/2007, art. 9);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (L. n.549/1993 art. 3).

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (Art. 25-duodecies aggiunto dal D.Lgs. n. 109/2012, modificato dalla L. n. 161/2017)

- Disposizioni contro le immigrazioni clandestine (art. 12, comma 3, 3-bis, 3-ter e comma 5, D.Lgs. n. 286/1998);
- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, comma 12-bis, D.Lgs. n. 286/1998).

Razzismo e Xenofobia (Art. 25-terdecies, aggiunto dalla L. n.167/2017, modificato dal D.Lgs. n.21/2018)

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604-bis c.p.) [aggiunto dal D.Lgs. n. 21/2018].

Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (Art. 25-quaterdecies aggiunto dalla L. n. 39/2019)

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di gioco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).

Reati tributari (Art. 25-quinquesdecies aggiunto dalla L. n. 157/2019, modificato dal D.Lgs. n. 75/2020)

- Dichiarazione fraudolenta mediante l'uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 del D.Lgs. 74/2000);

- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 D.Lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 D.Lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 D.Lgs. 74/2000);
- Sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte (art. 11 D.Lgs. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 D.Lgs 74/2000) [*articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020*];
- Omessa dichiarazione (art. 5 D.Lgs 74/2000) [*articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020*];
- Indebita compensazione (art. 10-quater D.Lgs 74/2000) [*articolo introdotto dal D.Lgs. n. 75/2020*].

Contrabbando (Art. 25-sexsesdecies aggiunto dal D.Lgs. n. 75/2020)

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando per indebito uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-bis DPR n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-ter DPR n. 43/1973);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater DPR n. 43/1973);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973).

Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (Art. 25-octies.1 aggiunto dal D.Lgs. n. 184/2021)

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-ter c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493-quater c.p.);
- "Frode informatica" nell'ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640-ter, comma 2 c.p.).

Reati contro il patrimonio culturale (Artt. 25-septiesdecies e 25-duodecimes aggiunti dalla L. 9 marzo 2022, n. 22 («Disposizioni in materia di reati contro il patrimonio culturale»))

- Furto di beni culturali (art. 518-bis c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518-ter c.p.);
- Ricettazione di beni culturali (art. 518-quater c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518-octies c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518-novies c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518-decies c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518-undecies c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518-duodecies c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte art. (518-quaterdecies c.p.);
- Riciclaggio di beni culturali (art. 518-sexies c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518-terdecies c.p.).

1.3 Il sistema sanzionatorio previsto dal Decreto

Le sanzioni previste dal Decreto a carico degli Enti sono: i) sanzioni pecuniarie, ii) sanzioni interdittive, iii) confisca del prezzo o del profitto del reato, iv) pubblicazione della sentenza di condanna.

Le **sanzioni pecuniarie** si applicano ognqualvolta venga accertata la responsabilità della persona giuridica e sono determinate dal giudice penale attraverso un sistema basato su «quote». Nello specifico, nella commisurazione della sanzione pecunaria il giudice determina il numero delle quote tenendo conto della gravità del fatto, del grado della responsabilità dell'ente nonché dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti; l'importo della quota è fissato, invece, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente.

Le **sanzioni interdittive** possono trovare applicazione per alcune tipologie di reato e per le ipotesi di maggior gravità. Si traducono nell'interdizione dall'esercizio dell'attività aziendale; nella sospensione e nella revoca delle autorizzazioni, delle licenze o delle concessioni funzionali alla commissione dell'illecito; nel divieto di contrattare con la pubblica amministrazione (salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio); nell'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e nell'eventuale revoca di quelli concessi; nel divieto di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive non si applicano (o sono revocate, se già applicate in via cautelare) qualora l'Ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, abbia:

- risarcito il danno o lo abbia riparato;
- eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato (o, almeno, si sia adoperato in tal senso);
- messo a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, per la confisca, il profitto del reato;

- eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, adottando modelli organizzativi idonei a prevenire la commissione di nuovi reati.

La **confisca** consiste nell’acquisizione del prezzo o del profitto del reato da parte dello Stato o nell’acquisizione di somme di danaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del Reato: non investe, tuttavia, quella parte del prezzo o del profitto del Reato che può restituirsì al danneggiato. La confisca è sempre disposta con la sentenza di condanna.

La **pubblicazione della sentenza** può essere inflitta quando all’Ente è applicata una sanzione interdittiva. È effettuata mediante affissione nel comune ove l’Ente ha la sede principale nonché mediante la pubblicazione sul sito *internet* del Ministero della Giustizia.

1.4 Il Modello di organizzazione, gestione e controllo come esimente della responsabilità prevista dal Decreto

Il Decreto prevede che la società non sia passibile di sanzione se provi di aver adottato ed efficacemente attuato **Modelli Di Organizzazione, Gestione e Controllo idonei a prevenire la commissione dei reati verificatisi**, ferma restando la responsabilità personale di chi ha commesso il fatto.

Il legislatore, pertanto, ha attribuito un valore esimente ai Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo della società nel caso in cui siano idonei alla prevenzione del rischio, nonché adottati ed efficacemente attuati. Nel decreto si specificano altresì le esigenze cui devono rispondere i modelli.

Segnatamente:

- individuare le attività nel cui ambito possano essere commessi i reati previsti dal Decreto;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l’attuazione delle decisioni dell’ente in relazione ai reati da prevenire;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di tali reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell’Organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l’osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Se il reato è commesso da soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da soggetti che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso, l’Ente non risponde se prova che:

- l’organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello e di curare il suo aggiornamento è stato affidato a un Organismo dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- i soggetti hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente il Modello;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di controllo in ordine al Modello.

Nel caso in cui, invece, il reato sia commesso da soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti sopra indicati, la persona giuridica è responsabile se la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione e vigilanza. Detta inosservanza è, in ogni caso, esclusa qualora l'Ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

2. Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di Seqirus S.r.l.

2.1 Adozione e aggiornamenti del Modello organizzativo di Seqirus S.r.l.

L'attuale edizione del Modello è una reimpostazione della struttura del Modello per riflettere con maggiore precisione l'evoluzione organizzativa della Società e allineare il Modello ai nuovi reati inseriti nel catalogo dei Reati Presuppostoi.

Le modifiche e le integrazioni al presente Modello organizzativo sono apportate dall'Organo dirigente, anche su informativa dell'Organismo di Vigilanza che ne cura l'aggiornamento.

L'Organo Amministrativo della Società prende decisioni relativamente all'attuazione del Modello, mediante valutazione ed approvazione delle azioni necessarie per l'implementazione degli elementi costitutivi dello stesso.

2.2 Gli obiettivi e le finalità perseguiti con l'adozione e il conseguente aggiornamento del Modello organizzativo di Seqirus S.r.l.

Con l'adozione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo e con il conseguente aggiornamento la Società si propone di:

- rendere consapevoli tutti coloro che lavorano in nome e per conto della Società, con particolare riferimento a coloro che operano nelle c.d. "aree sensibili", di poter incorrere, in caso di violazioni delle disposizioni riportate nel Modello, nella commissione di illeciti passibili di sanzioni penali nei loro stessi confronti, e di sanzioni "amministrative" irrogabili alla Società;
- rendere consapevoli tali soggetti che i comportamenti illeciti sono condannati con forza dalla Società, in quanto gli stessi sono sempre e comunque contrari alle disposizioni di legge, alla cultura aziendale ed ai principi etici assunti come proprie linee guida nell'attività d'impresa;
- consentire alla Società di intervenire tempestivamente per prevenire o contrastare la commissione di reati o quanto meno di ridurre sensibilmente il danno dagli stessi arrecato;
- migliorare la *governance* societaria e l'immagine della Società.

La predisposizione del presente Modello è ispirata alle Linee Guida emanate da **Confindustria** nel marzo 2002, aggiornate nel marzo 2014 e da ultimo aggiornate nel giugno 2021, nonché alle Linee Guida di Farmindustria.

2.3 I "Destinatari" del Modello organizzativo di Seqirus S.r.l.

I principi e le disposizioni del presente documento devono essere rispettati da:

- Consiglio di Amministrazione;

- Dirigenti;
- Dipendenti;
- Consulenti, Collaboratori, Fornitori ed eventuali *Partners* nella misura in cui gli stessi possano essere coinvolti nello svolgimento di attività nelle quali sia ipotizzabile la commissione di uno dei reati presupposto di cui al Decreto;
- nonché da quanti agiscono sotto la direzione o la vigilanza dei vertici aziendali nell’ambito dei compiti e delle funzioni assegnate.

I soggetti così individuati sono, di seguito, definiti “Destinatari”.

2.4 La costruzione e il conseguente aggiornamento del Modello organizzativo di Seqirus S.r.l.

L’attività di lavoro finalizzata alla predisposizione del Modello ed al suo conseguente aggiornamento si è concretizzata:

- nell’identificazione di settori/attività/aree sensibili, con riferimento ai reati richiamati dal Decreto attraverso l’analisi dei documenti aziendali resi disponibili dalla Società (a titolo esemplificativo: statuto, visura camerale, verbali degli organi societari, ecc.);
- nell’esame analitico delle aree sensibili, con prefigurazione delle modalità e degli strumenti attraverso i quali sarebbe possibile commettere i reati elencati nel Decreto da parte dell’impresa, dai suoi organi amministrativi, dai dipendenti e, in generale, dalle figure contemplate dall’art. 5 del Decreto (anche attraverso incontri e colloqui con i soggetti interessati);
- nell’individuazione delle regole interne e dei protocolli esistenti – siano essi formalizzati o meno – in riferimento alle sole aree individuate come a rischio di reato;
- nella definizione di *standards* di comportamento e di controllo ovvero per le attività che, concordemente con la Società, si è ritenuto opportuno regolamentare;
- nella disciplina delle modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati;
- nell’individuazione del/i soggetto/i incaricato/i di vigilare sulla concreta applicazione del presente Modello (di seguito “Organismo di Vigilanza” o “OdV”) con contestuale predisposizione del sistema di *reporting* da e verso l’Organismo di Vigilanza stesso;
- nell’adozione di un Codice di Condotta di Gruppo (CSL Limited) già in essere prima della redazione del Modello;
- nella previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare sia il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello, sia le violazioni del Codice di Condotta, già in essere prima della redazione del Modello.

2.5 La mappa delle attività “sensibili” di Seqirus S.r.l.

In conformità a quanto previsto dal Decreto e con le modalità delineate precedentemente, sono state individuate le attività “sensibili” della Società, tenendo conto dell’attuale operatività di Seqirus S.r.l. e della struttura organizzativa esistente.

Le principali attività ed i processi aziendali che possono costituire occasione o modalità di realizzazione delle fattispecie di reato di cui al Decreto sono:

- ... *Gestione delle attività commerciali;*
- ... *Gestione degli adempimenti amministrativi ed attività ispettive;*
- ... *Gestione del contenzioso e rapporti con l’Autorità Giudiziaria;*
- ... *Gestione delle attività assembleari ed operazioni sul capitale;*
- ... *Predisposizione del bilancio e gestione della fiscalità;*
- ... *Gestione dei flussi finanziari;*
- ... *Gestione dei rapporti intercompany;*
- ... *Gestione del credito;*
- ... *Gestione delle note spese e spese di rappresentanza;*
- ... *Selezione del personale e gestione del sistema di incentivazione;*
- ... *Gestione degli acquisti di beni e servizi (incluse le consulenze);*
- ... *Gestione delle sponsorizzazioni, convegni e congressi e materiale promozionale;*
- ... *Rapporti con la PA nell’ambito della gestione delle AIC e attività regolatorie;*
- ... *Gestione delle attività di Farmacovigilanza;*
- ... *Gestione dei prodotti e della qualità;*
- ... *Gestione del sistema di prevenzione e protezione;*
- ... *Gestione della sicurezza informatica;*
- ... *Gestione delle attività di importazione di prodotti;*
- ... *Gestione delle attività di informazione scientifica;*
- ... *Gestione degli studi clinici;*
- ... *Gestione dei rapporti con HCP (operatori sanitari) e HCO (organizzazioni sanitarie).*

2.6 La struttura del Modello organizzativo di Seqirus S.r.l.

Il Modello si compone di una “Parte Generale” e di singole “Parti Speciali” sviluppate a seguito della specifica analisi dei rischi, del Codice di Condotta (il “Codice Etico”) adottato dalla Società, dell’articolazione dei poteri e del sistema delle deleghe vigenti, tenuto anche conto di quanto prescritto dal Sistema Disciplinare.

Il Modello è stato così articolato al fine di garantire una più efficace e snella attività di aggiornamento dello stesso.

La “Parte Generale” contiene la formulazione dei principi di diritto; le diverse “Parti Speciali”, in considerazione del loro particolare contenuto, sono suscettibili invece di costanti aggiornamenti. Inoltre, l’evoluzione legislativa - quale ad esempio una possibile estensione delle tipologie di reati che,

per effetto di altre normative, risultino inserite o comunque collegate all'ambito di applicazione del Decreto - potrà rendere necessaria l'integrazione del Modello con ulteriori "Parti Speciali".

L'art. 6.2 lett. a) del Decreto indica, come uno dei requisiti del Modello, l'individuazione delle cosiddette "attività sensibili" o "a rischio", cioè di quei processi e di quelle aree di attività aziendali in cui potrebbe determinarsi il rischio di commissione di uno dei reati espressamente richiamati dal Decreto stesso. Si è, pertanto, analizzata la realtà operativa aziendale nelle aree/settori aziendali in cui è possibile la commissione dei Reati, evidenziando i processi e le relative attività maggiormente rilevanti in termini di valutazione del rischio reato presupposto.

Parallelamente, è stata condotta un'indagine sugli elementi costitutivi dei Reati Presupposto in relazione all'attività della Società, allo scopo di identificare le condotte concrete che, nel contesto aziendale, potrebbero realizzare le fattispecie delittuose.

I) Preliminare analisi del contesto aziendale

Tale fase ha avuto come obiettivo:

1. il preventivo esame, tramite analisi documentale, dell'organizzazione e delle attività svolte dalle varie funzioni, nonché dei processi aziendali nei quali le attività sono articolate;
2. a seguito di interviste, la compilazione da parte del management aziendale (i cosiddetti "soggetti apicali") di questionari ad hoc ed interviste con il medesimo management.

II) Individuazione delle Attività Sensibili "Risk Self Assessment"

Dallo svolgimento di tale processo di analisi è stato possibile individuare, all'interno della struttura aziendale, una serie di Attività Sensibili nel compimento delle quali si potrebbe ipotizzare la commissione dei Reati. Successivamente a tale fase di indagine, si è proceduto a rilevare le modalità di gestione delle Attività Sensibili, il sistema di controllo esistente sulle stesse, nonché la conformità di quest'ultimo ai principi di controllo interno comunemente accolti.

Si è proceduto, quindi, ad una valutazione del livello di rischio potenziale associabile a ciascuna attività/processo sensibile, valutato sulla base di criteri di tipo qualitativo (gravità dell'evento) e quantitativo (frequenza) che tengono conto di fattori quali:

- frequenza di accadimento/svolgimento dell'attività descritta ed altri indicatori economico-quantitativi di rilevanza dell'attività o processo aziendale (es.: valore economico delle operazioni o atti posti in essere, numero e tipologia di soggetti coinvolti, ecc.);
- gravità delle sanzioni potenzialmente associabili alla commissione di uno dei Reati previsti dal Decreto nello svolgimento dell'attività;
- probabilità di accadimento, nel contesto operativo, del reato ipotizzato;
- potenziale beneficio che deriverebbe in capo alla Società a seguito della commissione del comportamento illecito ipotizzato e che potrebbe costituire una leva alla commissione della condotta illecita da parte del personale aziendale;
- eventuali precedenti di commissione dei Reati in Seqirus S.r.l. o più in generale nel settore in cui essa opera.

III) "Gap analysis" - Punti di Miglioramento

Sulla base della situazione dei controlli e delle procedure esistenti in relazione alle Attività Sensibili e delle previsioni e finalità del Decreto, si sono individuate le azioni di miglioramento dell'attuale sistema di controllo interno (processi e procedure esistenti) e dei requisiti organizzativi essenziali per la definizione del presente Modello.

Per le aree di attività ed i processi strumentali sensibili identificati, sono state individuate le potenziali fattispecie di rischio-Reato, le possibili modalità di realizzazione delle stesse ed i soggetti (dipendenti e non) normalmente coinvolti. I risultati di tale attività di mappatura delle aree a rischio, dei controlli attualmente in essere ("Risk Self Assessment") e di identificazione delle debolezze e dei punti di miglioramento del sistema di controllo interno ("Gap analysis") sono rappresentati in due documenti conservati tra gli atti ufficiali della Società.

In considerazione di quanto sopra, è stata predisposta la Parte Speciale del Modello, finalizzata al presidio delle seguenti attività a rischio:

- ... **Parte Speciale A:** Reati contro la Pubblica Amministrazione e il suo patrimonio;
- ... **Parte Speciale B:** Delitti informatici e trattamento illecito di dati;
- ... **Parte Speciale C:** Reati in materia di violazione del diritto d'autore;
- ... **Parte Speciale D:** Reati societari;
- ... **Parte Speciale E:** Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita nonché autoriciclaggio;
- ... **Parte Speciale F:** Delitti di criminalità organizzata;
- ... **Parte Speciale G:** Delitti contro l'industria ed il commercio;
- ... **Parte Speciale H:** Delitti di omicidio colposo e lesioni personali gravi o gravissime commesse con violazione delle norme a tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- ... **Parte Speciale I:** Delitto di impiego di cittadini di stati terzi il cui soggiorno è irregolare;
- ... **Parte Speciale L:** Reati tributari;
- ... **Parte Speciale M:** Delitti di contrabbando.

Si è ritenuto, per il momento, di non considerare come fattispecie rilevanti all'interno del Modello i reati disciplinati dall'art. 25-bis (*Reati di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento*), i reati contemplati dall'art. 25-quater (*Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali*), i reati contemplati dall'art. 25-quater.1 (*Delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili*), i reati contemplati dall'art. 25-quinquies (*Reati contro la personalità individuale*), i reati contemplati dall'art.

25-sexies (reati di "Market Abuse"), i reati contemplati dall'art. 25-decies (*Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria*), i reati contemplati dall'art. 25-undecies (*Reati ambientali*), i reati contemplati all'art. 25-terdecies (*Razzismo e Xenofobia*), i reati contemplati dall'art. 25-quaterdecies (*Reati di Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati*), i reati contemplati dall'art. 25-octies.1 (*Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti*), i reati contemplati dall'art. 25-septiesdecies e 25-duodecimes (*Reati contro il patrimonio culturale*), non essendo tali fattispecie riscontrabili nell'ambito delle attività svolte dalla Società.

Infine, a seguito dell'introduzione con l'art. 9 della legge 3 agosto 2007 n. 123 dei reati di omicidio colposo e lesioni gravi o gravissime (artt. 589 e 590 c.p.) commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro, si ritiene ragionevolmente che la fattispecie sia da considerarsi a rischio limitato considerato che:

- la società non è caratterizzata da una realtà industriale di trasformazione, attività ad elevato rischio intrinseco;
- all'interno della struttura esiste un responsabile del D. Lgs. 81/08 e che la posizione è ricoperta da un consulente esterno.

Gli Allegati al Modello sono di seguito elencati:

- **Codice di Condotta (il "Codice Etico")**
- **Documento di "Risk Self Assessment"**

Costituiscono, inoltre, parti integranti del sistema di controllo preventivo dei reati, i seguenti documenti interni:

- A) **Il sistema delle Deleghe e Procure;**
- B) **Il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) ai sensi del D.Lgs. 81/2008;**
- C) **Il Sistema delle *policy* e delle procedure;**
- D) **Ogni altro documento che regoli attività rientranti nell'ambito di applicazione del D.Lgs. 231/2001.**

2.7 Modifiche, integrazioni ed aggiornamento del Modello

Il presente Modello è, in conformità all'art. 6, comma I, D.Lgs. 231/2001, un "*atto di emanazione dell'organo dirigente*": pertanto, la sua adozione, così come le successive modifiche, integrazioni ed aggiornamenti sono rimesse all'esclusiva competenza dell'Organo Amministrativo di Seqirus S.r.l..

L'Organismo di Vigilanza, nell'ambito dei poteri allo stesso riservati conformemente all'art. 6, comma I, lettera b) ed all'art. 7, comma 4, lettera a) del D.Lgs. 231/2001 ha il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello nonché di promuovere il necessario e continuo aggiornamento ed adeguamento del Modello.

A tal fine, l’Organismo di Vigilanza propone all’Organo Amministrativo le modifiche da apportare al Modello.

2.8 I rapporti con le Società del Gruppo

Seqirus S.r.l. riceve servizi che possono interessare attività ed operazioni a rischio di cui alle Parti Speciali del presente Modello, sia da parte di Società del Gruppo che da parte di Società terze.

Nello specifico, Seqirus Limited supporta la Società nella gestione delle seguenti attività: Amministrazione, Finance, Legal, HR, Sales & Marketing, Regulatory, Farmacovigilanza, Public Affairs, ITC, Customer Service e Clinical Service.

Inoltre, tutti i rapporti intercompany sono disciplinati e formalizzati all’interno di uno specifico Management Service Agreement nel quale siano specificamente indicati ruoli, responsabilità, contenuto della prestazione e compenso pattuito.

Le prestazioni di servizi:

- sono erogate in conformità a quanto previsto dal Codice di Condotta e dal Modello adottati dalla Società;
- devono essere disciplinate da apposito contratto scritto comunicato all’Organismo di Vigilanza della Società.

3. L'Organismo di Vigilanza di Seqirus S.r.l.

Il Decreto prevede che l'Ente possa essere esonerato dall'imputazione di responsabilità amministrativa derivante da Reato quando:

- l'organo dirigente abbia adottato ed attuato un Modello di organizzazione idoneo;
- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, e di curarne l'aggiornamento, sia stato affidato ad un organismo dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo (l'"Organismo di Vigilanza" o "OdV").

Detto organismo, di emanazione dell'Ente medesimo, ha, quindi, il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello e di curarne l'aggiornamento; a tale fine devono essere allo stesso affidati autonomi poteri di ispezione e autonomi poteri di iniziativa e di controllo, anche nei confronti dell'organo amministrativo.

La Società, conformemente alle prescrizioni normative contenute nel Decreto, si è orientata nella scelta di un Organismo collegiale, situato in elevata posizione gerarchica all'interno dell'organigramma aziendale, evidenziando la necessità che a questa collocazione si accompagni la non attribuzione di compiti operativi che, rendendo tale organo partecipe di decisioni ed attività gestionali, ne "inquinerebbero" l'obiettività di giudizio nel momento delle verifiche sui comportamenti da vigilare e sull'adeguatezza del Modello.

In considerazione di quanto precede e dell'operatività aziendale, la Società ritiene opportuno che l'Organismo di Vigilanza sia composto da 2 membri, nominati dal Consiglio di Amministrazione, particolarmente qualificati ed esperti nelle materie rilevanti ai fini del Decreto nonché in possesso dei necessari requisiti di onorabilità in modo da garantire all'OdV adeguata competenza nelle materie sottoposte ai suoi controlli.

Il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto che la composizione dell'Organismo di Vigilanza della Società che meglio risponde ai requisiti indicati dal Decreto sia la seguente:

- un soggetto, non facente parte di Seqirus S.r.l. e dotato di un elevato livello di onorabilità e professionalità, che agisca da Presidente dell'Organismo stesso;
- un soggetto, non facente parte di Seqirus S.r.l. e dotato di un elevato livello di onorabilità e professionalità, che ricopra il ruolo di membro dell'Organismo stesso;

vale a dire, soggetti esterni alla Società e indipendenti rispetto a questa (privi, cioè, di rapporti commerciali con la Società o di parentela con i soci o gli amministratori idonei a ridurne l'autonomia di giudizio e non legato in alcun modo, a qualsivoglia titolo, alla Società stessa da vincoli di dipendenza o subordinazione).

Per garantire appieno l'autonomia e l'indipendenza dell'Organismo di Vigilanza, la Società ha ritenuto altresì opportuno che entrambi i componenti dell'Organismo stesso vengano individuati tra soggetti esterni alla Società e siano indipendente rispetto a questa (privi, cioè, di rapporti commerciali con la Società o di parentela con i soci o gli amministratori idonei a ridurne l'autonomia di giudizio e non legato in alcun modo, a qualsivoglia titolo, alla Società stessa da vincoli di dipendenza o subordinazione).

Seqirus S.r.l.

Sede Legale: Via del Pozzo 3/A, S. Martino, 53035 Monteriggioni (SI), Italia

Società a Socio Unico sottoposta ad attività di Direzione e Coordinamento di Seqirus Ltd.

Capitale Sociale Euro 10.000,00 | Codice Fiscale e Partita IVA 01391810528 - R.E.A. n. SI – 144141

T: +39 0577 096400 | E: info.italy@seqirus.com

seqirus.com

L’OdV riporta direttamente ai vertici della Società, sia operativi che di controllo, in modo da garantire la sua piena autonomia ed indipendenza nello svolgimento dei compiti che gli sono affidati.

3.1 I requisiti dell’Organismo di Vigilanza di Seqirus S.r.l.

I componenti dell’Organismo di Vigilanza devono essere dotati di requisiti soggettivi dettati dalle Linee Guida Confindustria. In particolare:

Indipendenza e autonomia di poteri di iniziativa e di controllo. Comporta che tale Organismo debba essere:

- in una posizione di indipendenza rispetto a coloro su cui deve effettuare la vigilanza;
- privo di compiti operativi;
- dotato di autonomia finanziaria.

Il requisito dell’autonomia e dell’indipendenza deve intendersi anche quale assenza di legami parentali e vincoli di dipendenza gerarchica con il vertice della Società o con soggetti titolari di poteri operativi all’interno della stessa.

L’Organismo di Vigilanza deve riportare al massimo vertice operativo aziendale e con questo deve poter dialogare “alla pari”.

Professionalità. Riguarda il possesso del bagaglio di strumenti e tecniche necessari per lo svolgimento concreto ed efficace dell’attività assegnata. Tale requisito è assicurato:

- dalle specifiche competenze professionali dei componenti;
- dalla facoltà riconosciuta all’Organismo di Vigilanza di usufruire di risorse finanziarie autonome al fine di avvalersi di consulenze esterne e delle specifiche professionalità dei responsabili delle varie funzioni aziendali e dei Collaboratori.

Continuità d’azione. È garantita dalla circostanza che l’OdV stesso opera presso la Società, svolgendo in modo continuativo le attività necessarie per la vigilanza del Modello con adeguato impegno e con i necessari poteri di indagine, riunendosi con cadenza almeno trimestrale. La definizione degli aspetti attinenti alla continuità di azione dell’Organismo di Vigilanza, quali la programmazione dell’attività di verifica, le modalità di effettuazione della stessa, la verbalizzazione delle riunioni, le modalità ed il contenuto specifico dei flussi informativi relativi alle Attività Sensibili e alle eventuali modifiche della struttura organizzativa, nonché le specifiche modalità operative e di funzionamento interno, sono rimesse ad un piano di lavoro specifico predisposto dall’Organismo di Vigilanza stesso.

Onorabilità. Tale requisito è da considerarsi in relazione alla previsione di cause di ineleggibilità, revoca, sospensione o decadenza dalla funzione di Organismo di Vigilanza come di seguito specificate.

3.2 Le cause di ineleggibilità, revoca, sospensione e decadenza

Nel nominare i componenti dell’Organismo di Vigilanza, l’Organo Amministrativo ha espressamente stabilito le seguenti cause di **ineleggibilità** per i medesimi membri dell’OdV.

Non possono dunque essere eletti:

- coloro i quali siano stati condannati con sentenza ancorché non definitiva, o con sentenza di applicazione della pena su richiesta (cd. patteggiamento) e anche se con pena condizionalmente sospesa, salvi gli effetti della riabilitazione;
- 1. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei delitti previsti dal regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- 2. a pena detentiva per un tempo non inferiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- 3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'economia pubblica, per un delitto in materia tributaria;
- 4. per un qualunque delitto non colposo alla pena della reclusione per un tempo non inferiore a due anni;
- 5. per uno dei reati previsti dal titolo XI del libro V del codice civile così come riformulato del Decreto Legislativo 11 aprile 2002, n. 61;
- 6. per un reato che importi e abbia importato la condanna ad una pena da cui derivi l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici, ovvero l'interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese;
- 7. per uno o più reati tra quelli tassativamente previsti dal Decreto, anche se con condanne a penne inferiori a quelle indicate ai punti precedenti;
- coloro nei cui confronti sia stata applicata in via definitiva una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni;
- coloro nei cui confronti siano state applicate le sanzioni amministrative accessorie previste dall'art. 187-quater Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza devono autocertificare con dichiarazione sostitutiva di notorietà di non trovarsi in alcuna delle condizioni suindicate, impegnandosi espressamente a comunicare eventuali variazioni rispetto al contenuto di tali dichiarazioni.

L'eventuale revoca dei componenti dell'Organismo dovrà essere deliberata dall'Organo Amministrativo della Società e potrà esclusivamente disporsi per ragioni connesse a gravi inadempimenti rispetto al mandato assunto, ivi comprese le violazioni degli obblighi di riservatezza di seguito indicati, oltre che per le intervenute cause di decadenza di seguito riportate.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza **decadono** inoltre dalla carica nel momento in cui siano successivamente alla loro nomina:

- siano condannati con sentenza definitiva o di patteggiamento per uno dei reati indicati ai numeri 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- allorquando abbiano violato gli obblighi di riservatezza strettamente connessi allo svolgimento del loro incarico.

I componenti dell'Organismo di Vigilanza sono inoltre sospesi dall'esercizio delle funzioni nelle ipotesi di:

- condanna con sentenza non definitiva per uno dei reati indicati nei numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione su richiesta delle parti di una delle pene di cui ai numeri da 1 a 7 delle condizioni di ineleggibilità innanzi indicate;
- applicazione di una misura cautelare personale;
- applicazione provvisoria di una delle misure di prevenzione previste dall'art. 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55 e successive modificazioni.

L'Organismo di Vigilanza dura in carica tre anni e decade con la data di approvazione del bilancio relativo al terzo anno di esercizio ed è rieleggibile. La retribuzione dell'Organismo viene determinata dal CdA all'atto della nomina per l'intero periodo di durata dell'ufficio.

3.3 I compiti dell'Organismo di Vigilanza di Seqirus S.r.l.

Per lo svolgimento dei propri compiti l'Organo Amministrativo attribuisce all'Organismo di Vigilanza un *budget di spesa* annuo. Tuttavia, l'Organismo di Vigilanza può autonomamente impegnare risorse che eccedano i propri poteri di spesa, nel rispetto delle procedure aziendali, qualora l'impiego delle stesse sia necessario per fronteggiare situazioni eccezionali e urgenti. In questi casi l'Organismo deve informarne senza ritardo l'Organo Amministrativo.

L'Organismo di Vigilanza per l'espletamento dei compiti ad esso demandati si avvale di tutte le funzioni aziendali.

L'Organismo di Vigilanza svolge le seguenti attività di:

- vigilanza sull'effettività del Modello, verificando in particolare la coerenza tra il Modello medesimo e le concrete regole adottate nelle aree a rischio;
- verifica periodica che il Modello sia rispettato da parte di tutte le singole unità/aree aziendali a rischio, al fine di accertare che le regole definite ed i presidi approntati siano seguiti nel modo

più fedele possibile e risultino in concreto idonei a prevenire i rischi della commissione dei reati evidenziati;

- vigilanza affinché il Codice di Condotta e tutte le disposizioni in esso contenute siano rispettate da tutti i soggetti a qualsiasi titolo operanti nella Società;
- segnalazione all'Organo Amministrativo degli eventuali aggiornamenti ed adeguamenti del Modello in conformità alle evoluzioni della legge e della giurisprudenza, oltre che in conseguenza di modifiche intervenute all'organizzazione aziendale;
- vigilanza sul corretto funzionamento delle attività di controllo per ciascuna area a rischio, segnalando tempestivamente anomalie e disfunzioni del Modello, previo confronto con le aree/funzioni interessate;
- monitoraggio in merito all'adeguata diffusione del Modello ai Destinatari anche con il supporto dell'*intranet* aziendale;
- valutazione e proposta, all'organo dirigente, di irrogazione di eventuali sanzioni disciplinari, previo il necessario coordinamento con i responsabili delle competenti funzioni/aree aziendali.

3.4 L'attività di *reporting* dell'Organismo di Vigilanza di Seqirus S.r.l.

Al fine di garantire la sua piena autonomia e indipendenza nello svolgimento delle proprie funzioni, l'Organismo di Vigilanza riporta direttamente all'Organo Amministrativo della Società e riferisce in merito all'attuazione del Modello ed all'emersione di eventuali criticità attraverso due linee di *reporting*: la prima su **base continuativa** direttamente con le varie Funzioni aziendali (flusso informativo periodico); la seconda a **cadenza annuale**, nei confronti dell'Organo Amministrativo, attraverso una relazione scritta che dovrà indicare con puntualità l'attività svolta nell'anno, sia in termini di controlli effettuati e degli esiti ottenuti che in ordine alle eventuali necessità di aggiornamento del Modello.

L'OdV deve, altresì, predisporre annualmente un piano di attività previste per l'anno successivo, in cui si individuano le attività da svolgere e le aree che saranno oggetto di verifiche, oltre alle tempistiche e alla priorità degli interventi.

L'Organismo di Vigilanza può, comunque, effettuare, nell'ambito delle attività aziendali sensibili e qualora lo ritenga necessario ai fini dell'espletamento delle proprie funzioni, controlli non previsti nel piano di intervento (cosiddetti "controlli a sorpresa").

L'Organismo potrà chiedere di essere sentito dall'Organo Amministrativo ogniqualvolta ritenga opportuno interloquire con detto organo; del pari, all'OdV è riconosciuta la possibilità di chiedere chiarimenti ed informazioni all'Organo Amministrativo.

D'altra parte, l'Organismo di Vigilanza potrà essere convocato in ogni momento dall'Organo Amministrativo per riferire su particolari eventi o situazioni inerenti al funzionamento ed al rispetto del Modello.

I predetti incontri devono essere verbalizzati e copia dei verbali deve essere custodita dall’OdV (nonché dagli organismi di volta in volta coinvolti).

3.5 Obblighi di informativa nei confronti dell’Organismo di Seqirus S.r.l.

L’OdV è destinatario di qualsiasi informazione, documentazione e/o comunicazione, proveniente anche da terzi attinente il rispetto del Modello.

Tutti i Destinatari del presente Modello sono tenuti ad un obbligo di informativa verso l’Organismo di Vigilanza, da svolgersi a seguito di:

- i) **segnalazioni;**
- ii) **informazioni.**

L’Organismo di Vigilanza assicura la **massima riservatezza** in ordine a qualsiasi notizia, informazione, segnalazione, **a pena di revoca del mandato e delle misure disciplinari di seguito definite**, fatte salve le esigenze inerenti lo svolgimento delle indagini nell’ipotesi in cui sia necessario il supporto di consulenti esterni all’OdV o di altre strutture societarie.

Ogni informazione e segnalazione di cui al presente Modello è conservata dall’Organismo di Vigilanza in un apposito archivio informatico e cartaceo, in conformità alle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (*Privacy*).

i) Le segnalazioni

Le segnalazioni di violazioni o di sospette violazioni delle regole e dei principi stabiliti nel Modello, nonché nelle relative policy e procedure e nel Codice di Condotta del Gruppo CSL, possono essere trasmesse dai Destinatari all’indirizzo organismodivigilanza@seqirus.com, secondo quanto stabilito nella procedura denominata “Procedura di Segnalazione delle Violazioni” (nonché nella Global Policy “POL-0467” denominata “Whistleblower Policy” da essa richiamata), che forma parte integrante del presente Modello.

La Procedura di Segnalazione delle Violazioni è reperibile nello Share Point aziendale al seguente link https://cslpromise.sharepoint.com/sites/SQ_Intranet/Pages/Speak-Up-Seqirus.aspx

I Terzi Destinatari potranno chiederne in qualsiasi momento copia alla Società.

ii) Le informazioni

L’Organismo di Vigilanza stabilisce nella propria attività di controllo la documentazione che, su base periodica, deve essere sottoposta alla sua attenzione.

All’Organismo di Vigilanza debbono essere obbligatoriamente trasmessi:

- provvedimenti e/o notizie provenienti da organi di polizia giudiziaria o da qualsiasi altra autorità, dai quali si evinca lo svolgimento di indagini, anche nei confronti di ignoti per le fattispecie di reato previste dal Decreto, riguardanti la Società;
- visite, ispezioni ed accertamenti avviati da parte degli enti competenti (regioni, enti regionali ed enti locali) e, alla loro conclusione, eventuali rilievi e sanzioni comminate;
- richieste di assistenza legale avanzate dai soggetti interni alla Società, in caso di avvio di un procedimento giudiziario per uno dei reati previsti dal Decreto;
- rapporti predisposti dalle strutture aziendali nell'ambito della loro attività di controllo, dai quali emergano elementi di criticità rispetto alle norme del Decreto;
- in via periodica, notizie relative all'effettiva attuazione del Modello in tutte le aree/funzioni aziendali a rischio;
- in via periodica, notizie relative all'effettivo rispetto del Codice di Condotta a tutti i livelli aziendali;
- informazioni sull'evoluzione delle attività attinenti le aree a rischio;
- il sistema delle deleghe e delle procure adottato dalla Società.

In caso di informazioni e/o notizie, anche ufficiose, relative alla commissione dei reati previsti dal Decreto o comunque riguardanti possibili violazioni del Modello e del Codice di Condotta, ciascuno deve rivolgersi immediatamente all'OdV.

I flussi informativi debbono pervenire all'Organismo, mediante le modalità e gli indirizzi innanzi indicati.

4. Whistleblowing

4.1 Riferimenti Normativi

La Legge n. 179/2017, recante “Disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell’ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato”, ha introdotto per la prima volta il concetto di segnalazione nel settore privato, modificando l’art. 6 del D. Lgs. 231/2001.

La legge mira a incentivare la collaborazione dei lavoratori per favorire l’emersione dei fenomeni corruttivi all’interno di enti pubblici e privati. L’introduzione di una disciplina ad hoc sul fenomeno del c.d. whistleblowing recepisce l’invito, rivolto all’Italia da alcuni organismi internazionali impegnati sul fronte anticorruzione, a rafforzare l’azione di prevenzione e contrasto di questo fenomeno, anche attraverso la previsione di sistemi che consentono ai lavoratori di segnalare in condizioni di sicurezza gli eventuali illeciti di cui vengono a conoscenza.

Per quanto riguarda il settore privato, l’articolo 2 della legge n. 179/17 interviene sul D. Lgs. 231/01 e inserisce all’articolo 6 “Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dell’ente” una nuova previsione che inquadra, nell’ambito dei modelli organizzativi adottati ai sensi del Decreto, le misure legate alla presentazione e gestione delle segnalazioni.

Nello specifico, la sopra richiamata disposizione sancisce che i Modelli di Organizzazione, gestione e controllo di cui al suddetto Decreto, debbano prevedere:

- uno o più canali che consentano, ai soggetti apicali o posti sotto il controllo o la vigilanza dei medesimi – a tutela dell’integrità dell’ente – segnalazioni circostanziate di condotte illecite (rilevanti ai sensi del Decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti) o di violazioni del Modello di organizzazione e gestione, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte. Inoltre, il medesimo articolo prevede che tali strumenti di segnalazione garantiscano la riservatezza dell’identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione;
- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell’identità del segnalante;
- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori (diretti o indiretti) nei confronti del segnalante, per motivi collegati (direttamente o indirettamente) alla segnalazione;
- all’interno del sistema disciplinare, sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.

4.2 Contenuto e tipologie di sistemi di comunicazione delle segnalazioni

Fermo restando quanto previsto dal Paragrafo 3.5 Obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo di Seqirus S.r.l. - la Società ha istituito un apposito canale di segnalazione dedicato, al quale il segnalante può ricorrere per segnalare illeciti o irregolarità di cui fosse venuto a conoscenza nell'ambito della propria attività lavorativa. In particolare, la Società è dotata di un canale primario di segnalazione, che vede quale destinatario l'Organismo di Vigilanza (all'indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@seqirus.com) e, a seguito dell'entrata in vigore della normativa in materia, si è dotata di un canale secondario (o alternativo), realizzato con modalità informatiche, accessibile attraverso un'apposita piattaforma gestita a livello di Gruppo.

Tali canali consentono al soggetto segnalante (a titolo esemplificativo si indicano i dipendenti, amministratori e consulenti della Società) di trasmettere eventuali segnalazioni (diseguito "Segnalazioni") relative alla commissione, o alla ragionevole convinzione di commissione, dei Reati o comunque a comportamenti non in linea con le Regole di Condotta e più in generale con il Modello.

Le Segnalazioni, a prescindere dal canale individuato dal segnalante, devono essere effettuate in buona fede, devono essere circostanziate con informazioni precise ed essere corroborate da elementi non palesemente infondati.

I canali di segnalazione di seguito dettagliati sono da ritenersi autonomi e indipendenti tra di loro. Entrambi i canali sono strutturati al fine di garantire la riservatezza dell'identità del segnalante nelle attività di gestione della segnalazione.

4.3 Sistema di segnalazione primario

La Società è dotata di un canale primario di segnalazione, il quale consente ai soggetti segnalanti di inoltrare elettronicamente le Segnalazioni all'Organismo di Vigilanza all'indirizzo di posta elettronica dedicato.

La gestione delle Segnalazioni dirette nei confronti dell'Organismo di Vigilanza avverrà, da parte di quest'ultimo, nel rispetto di quanto previsto all'interno del Paragrafo 3.5 Obblighi di informativa nei confronti dell'Organismo di Seqirus S.r.l. al quale si rimanda per il dettaglio.

4.4 Sistema di segnalazione secondario o alternativo

La Società ha approvato la Procedura SOP – Politica globale CSL di segnalazione delle Denunce Gravi. Tale procedura, sviluppata a livello globale, prevede un sistema di "Internal Alert" che consente l'invio delle segnalazioni attraverso modalità informatiche, collegandosi ad una piattaforma web accessibile al seguente link: <https://csl.alertline.com/gcs/welcome>.

Questa piattaforma permette a dipendenti e collaboratori esterni e occasionali del Gruppo CSL di inviare segnalazioni nell'ipotesi in cui gli stessi vengano a sapere o sospettino ragionevolmente di violazioni gravi del Codice di Condotta del gruppo CSL, linee guida, principi e politiche interni, oltre a leggi e regolamenti applicabili in relazione ai seguenti argomenti: corruzione e favoritismi; riciclaggio di

denaro, frode, falsificazione di registri e libri contabili; appropriazione di beni aziendali; pratiche anticoncorrenziali; protezione dei dati; discriminazione, molestia, violenza o minaccia sul luogo di lavoro; standard sociali e leggi sul lavoro; salute e sicurezza sul lavoro; tutela ambientale; standard etici.

Recependo le modifiche apportate all'articolo 6 del Decreto, l'utilizzo della piattaforma è stato esteso per consentire ai dipendenti della Società di trasmettere, anche in forma anonima, le segnalazioni rilevanti ai sensi del D. Lgs. 231/01, nel rispetto delle modalità ivi indicate.

Le segnalazioni effettuate da dipendenti tramite il sistema di "Internal Alert" saranno prese in carico ed esaminate dal Coordinatore Globale delle Segnalazioni di Gruppo. L'analisi della Segnalazione e l'eventuale indagine possono essere condotte in collaborazione con persone o enti competenti, specificatamente individuati all'interno della Società. Il Coordinatore Globale delle Segnalazioni di Gruppo farà in modo che la Società sia comunque tempestivamente informata delle Segnalazioni inoltrate nel Sistema di "Internal Alert", su base confidenziale e nel rispetto delle leggi in materia di trattamento e protezione dei dati pro tempore vigenti.

Nel rispetto del principio di riservatezza e della normativa sul trattamento e protezione dei dati personali, la Segnalazione è quindi trasmessa all'Organismo di Vigilanza in modo da consentire a quest'ultimo di valutarne il contenuto e decidere sulle opportune azioni da intraprendere.

Ulteriori informazioni sulle modalità di inoltro e gestione della Segnalazione e sul funzionamento del sistema di "Internal Alert", sono disponibili all'interno della piatta-forma, nella sezione dedicata.

4.5 Trattamento della segnalazione delle violazioni

L'Organismo di Vigilanza e/o il soggetto destinatario della Segnalazione valuta la fondatezza ed il contenuto di tutte le segnalazioni di violazione ricevute ovvero le inosservanze al Modello rilevate o segnalate nell'esercizio della propria attività.

Tutti i Destinatari del Modello sono tenuti a collaborare con l'Organismo di Vigilanza e/o con il soggetto destinatario della Segnalazione al fine di consentire la raccolta delle ulteriori informazioni ritenute necessarie per una corretta e completa valutazione della stessa. Gli eventuali provvedimenti conseguenti alla Segnalazione sono applicati in conformità a quanto previsto al seguente capitolo 6 della Parte Generale.

4.6 Tutela del Segnalante

L'Organismo di Vigilanza e/o il soggetto che riceve la segnalazione agisce in modo da garantire gli autori delle segnalazioni contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione, penalizzazione o qualsivoglia conseguenza derivante dalle stesse, assicurando riservatezza circa la loro identità, fatti comunque salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti della Società o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

L'adozione di misure discriminatorie nei confronti dei soggetti che segnalino condotte illecite attraverso i canali sopra elencati può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro, per i provvedimenti

di propria competenza, oltre che dal segnalante, anche dall'organizzazione sindacale indicata dal medesimo.

Il licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante è nullo. Sono altresì nulli il mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 c.c., nonché qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante. È onere del datore di lavoro, in caso di controversie legate all'irrogazione di sanzioni disciplinari, dimensionamenti, licenziamenti, trasferimenti o sottoposizione del segnalante ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro, successivi alla presentazione della Segnalazione, dimostrare che tali misure sono fondate su ragioni estranee alla Segnalazione stessa.

Il meccanismo di tutela del segnalante non trova applicazione nei casi in cui la Segnalazione riporti informazioni false rese con dolo o colpa grave.

5. Formazione ed informazione

5.1 Disposizioni generali

La Società intende garantire una corretta e completa conoscenza del Modello, del contenuto del Decreto e degli obblighi dallo stesso derivanti tra quanti operano per la Società.

Sessioni formative saranno organizzate nel tempo dalla Società, in forza dei criteri di obbligatorietà e reiterazione, nonché di quello eventuale della diversificazione.

La formazione e l'informativa sono gestite dal Financial Compliance Manager e dall'Ethics & Compliance Officer for Seqirus Europe, coaudivati dall'OdV, in stretto coordinamento con i responsabili delle aree/funzioni coinvolte nell'applicazione del Modello.

5.2 Comunicazione iniziale

Il presente Modello è comunicato a tutte le risorse aziendali dall'Ethics & Compliance Officer for Seqirus Europe.

Tutti i Dipendenti e gli Apicali devono sottoscrivere un apposito modulo tramite cui attestano l'avvenuta conoscenza ed accettazione del Modello, di cui hanno a disposizione una copia cartacea o su supporto informatico.

Ai nuovi assunti viene consegnato un *set* informativo contenente il Modello ed il Codice di Condotta, con il quale vengono assicurati agli stessi le conoscenze considerate di primaria rilevanza.

Tutte le successive modifiche ed informazioni concernenti il Modello saranno comunicate alle risorse aziendali attraverso i canali informativi ufficiali.

5.3 Formazione del personale

La **partecipazione alle attività formative** finalizzate a diffondere la conoscenza della normativa di cui al Decreto, del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, del Codice di Condotta è da ritenersi **obbligatoria**.

La formazione terrà conto, nei contenuti e nelle modalità di erogazione dei relativi corsi, della qualifica dei Destinatari, del livello di rischio dell'area in cui operano e dell'attribuzione o meno di funzioni di rappresentanza nell'ambito.

L'assenza non giustificata alle sessioni formative è considerata illecito disciplinare, in accordo con quanto previsto dal Sistema Disciplinare di seguito enucleato.

Seqirus S.r.l. prevederà l'attuazione di corsi di formazione che illustreranno, secondo un approccio modulare:

- il contesto normativo;

- il Codice di Condotta ed il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo adottato dalla Società comprensivo delle Parti Speciali;
- il ruolo dell’Organismo di Vigilanza ed i compiti ad esso assegnati dalla Società.

L’Organismo di Vigilanza cura che i programmi di formazione siano qualitativamente adeguati ed efficacemente attuati.

Sarà cura della funzione Financial Compliance Manager istituire una specifica sezione della *intranet* aziendale, dedicata al tema e aggiornata periodicamente, al fine di consentire ai soggetti interessati di conoscere in tempo reale eventuali modifiche, integrazioni o implementazioni del Codice di Condotta e del Modello.

5.4 Informativa ai “Terzi Destinatari”

La Società impone la conoscenza e l’osservanza del Modello ai c.d. “Terzi Destinatari”, quali Consulenti, Collaboratori, Fornitori ed eventuali *Partners* attraverso l’apposizione di specifiche clausole contrattuali.

6. Sistema Disciplinare

6.1 Profili generali

La previsione di un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle regole indicate nel Modello è condizione richiesta dal D.Lgs. 231/2001 per l'esenzione della responsabilità amministrativa degli Enti e per garantire l'effettività del Modello medesimo.

Il sistema stesso è diretto a sanzionare il mancato rispetto dei principi ed obblighi di comportamento previsti nel presente Modello Organizzativo. L'irrogazione di sanzioni disciplinari per violazione dei principi e delle regole di comportamento indicati nel Modello Organizzativo prescinde dall'eventuale instaurazione di un procedimento penale e dall'esito del conseguente giudizio per la commissione di una delle condotte illecite previste dal Decreto.

A seguito della comunicazione dell'OdV della violazione del Modello, viene avviata una procedura d'accertamento in conformità a quanto stabilito dal CCNL di riferimento del dipendente; tale procedura d'accertamento è condotta dagli organi sociali preposti all'irrogazione delle sanzioni disciplinari, tenuto conto della gravità del comportamento, della eventuale recidiva della mancanza o del grado della colpa.

Seqirus S.r.l., attraverso gli organi e le funzioni a ciò appositamente preposte, provvede quindi ad irrogare, con coerenza, imparzialità, ed uniformità, sanzioni proporzionate alle rispettive violazioni del Modello e conformi alle vigenti disposizioni in materia di regolamentazione dei rapporti di lavoro; le misure sanzionatorie per le diverse figure professionali sono di seguito indicate.

6.2 Le sanzioni nei confronti dei lavoratori dipendenti non Dirigenti

I comportamenti tenuti dai lavoratori dipendenti in violazione delle singole regole comportamentali dedotte nel presente Modello, nel Codice di Condotta, nelle regole e nei protocolli aziendali adottati dalla Società sono definiti illeciti disciplinari.

Le sanzioni irrogabili nei riguardi dei lavoratori dipendenti sono adottate nel rispetto delle procedure previste dalla normativa applicabile.

Si fa espresso riferimento alle categorie di fatti sanzionabili previste dall'apparato sanzionatorio esistente e cioè le norme pattizie di cui al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro Chimico Farmaceutico (di seguito CCNL).

In applicazione del principio di proporzionalità, a seconda della gravità dell'infrazione commessa, sono previste le seguenti sanzioni disciplinari:

Richiamo verbale: si applica alla violazione di lieve entità delle Procedure interne previste dal Modello o in caso di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello nell'espletamento delle Attività sensibili, dovendosi ravvisare, in tali comportamenti, un'inosservanza delle disposizioni portate a conoscenza del personale con ordini di servizio, circolari, procedure, istruzioni o altro mezzo idoneo in uso presso la Società.

Ammonizione scritta: si applica alla reiterata violazione di lieve entità delle procedure interne previste dal Modello o all'adozione, nell'espletamento di Attività sensibili, di comportamenti più volte non conformi alle prescrizioni del Modello.

Multa o sospensione dal servizio e dalla retribuzione: si applica alla violazione di grave entità delle procedure interne previste dal Modello o all'adozione, nell'espletamento di Attività Sensibili, di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, nonché al compimento di atti contrari all'interesse della Società. La multa non può superare l'importo di 3 (tre) ore di retribuzione. La sospensione dal servizio e dalla retribuzione non può essere disposta per più di 3 (tre) giorni e va applicata per le mancanze di maggior rilievo.

Licenziamento per inadempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Modello: si applica in caso di adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello nell'espletamento delle Attività sensibili, diretti in modo univoco al compimento di un Reato Presupposto, dovendosi ravvisare in tali comportamenti la determinazione di un danno notevole o di una situazione di notevole pregiudizio per la Società.

Licenziamento senza preavviso per una mancanza così grave da non consentire la prosecuzione anche provvisoria del rapporto (giusta causa): si applica in caso di adozione di comportamenti palesemente in violazione alle prescrizioni del Modello nell'espletamento delle Attività sensibili, tali da determinare la concreta applicazione a carico dell'Ente di misure previste dal D.Lgs. 231/2001, dovendosi ravvisare in tali comportamenti atti idonei a far venire radicalmente meno la fiducia della Società nei confronti del soggetto e tali da non consentire neppure la prosecuzione provvisoria del rapporto di lavoro.

6.3 Le sanzioni nei confronti dei Dirigenti

La violazione dei principi e delle regole di comportamento contenute nel presente Modello da parte dei dirigenti, ovvero l'adozione di un **comportamento non conforme** alle richiamate prescrizioni sarà assoggettata a misura disciplinare modulata a seconda della gravità della violazione commessa. Per i casi più gravi è prevista la risoluzione del rapporto di lavoro, in considerazione dello speciale vincolo fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro.

Costituisce illecito disciplinare anche:

- la **mancata vigilanza** da parte del personale dirigente sulla corretta applicazione, da parte dei lavoratori gerarchicamente subordinati, delle regole previste dal Modello;
- la **violazione degli obblighi di informazione** nei confronti dell'Organismo di Vigilanza in ordine alla commissione dei reati rilevanti, ancorché tentata;
- la **violazione delle regole di condotta** ivi contenute da parte dei dirigenti stessi;
- l'**assunzione**, nell'espletamento delle rispettive mansioni, **di comportamenti** che **non** siano **conformi** a condotte ragionevolmente attese da parte di un dirigente, in relazione al ruolo rivestito ed al grado di autonomia riconosciuto.

6.4 Le sanzioni nei confronti degli Amministratori

Nei confronti di un amministratore che abbia commesso una violazione del presente Modello, l’Assemblea dei Soci, prontamente informata dall’OdV, può applicare ogni idoneo provvedimento consentito dalla legge, fra cui le seguenti sanzioni, determinate a seconda della gravità del fatto e della colpa, nonché delle conseguenze che sono derivate:

- richiamo formale scritto;
- revoca, totale o parziale, delle eventuali procure.

L’Assemblea, qualora si tratti di violazioni tali da integrare giusta causa di revoca, adotta i provvedimenti di competenza e provvede agli ulteriori incombenti previsti dalla legge.

6.5 Le sanzioni nei confronti dei “Terzi Destinatari”

Ogni violazione delle prescrizioni di cui al Modello da parte di Consulenti, Collaboratori, Fornitori ed eventuali *Partners* e da quanti siano di volta in volta contemplati tra i “Destinatari” dello stesso, è sanzionata dagli organi competenti in base alle regole societarie interne, secondo quanto previsto dalle clausole contrattuali inserite nei relativi contratti, ed in ogni caso con l’applicazione di penali convenzionali, che possono comprendere anche l’automatica risoluzione del contratto (ai sensi dell’art. 1456 c.c.), fatto salvo il risarcimento del danno.